

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1

Denominazione

È costituito un ENTE DI TERZO SETTORE, ETS, in forma di associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione “Associazione Olympia De Gouges APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”.

L’Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2

Sede Legale

L’Associazione ha la sede legale nella Provincia di Grosseto, la sede operativa e il Centro Antiviolenza sono situati in Grosseto. Un secondo Centro Antiviolenza è presente nel comune di Orbetello. Sul territorio sono operativi anche dei punti di Ascolto: a Follonica, a Castel del Piano, a Manciano e a Capalbio. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città di Italia o all’estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare i rapporti associativi o le attività, dal Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO II

PRINCIPI, FINALITÀ E SCOPI, AZIONI

ART. 3

Principi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati/e o delle persone aderenti agli enti associati: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione si occuperà:

- di perseguire l'eliminazione di ogni tipo di violenza contro le donne (psicologica, fisica, sessuale, stalking ed economica) e sui minori e di mettere in atto ogni altra azione volta a contrastare la violazione dei diritti umani, della sicurezza, della libertà, della dignità e dell'integrità fisica e psichica che costituisca una minaccia per la salute delle donne, dei bambini e delle bambine, anche nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia di violenza di genere e violenza domestica e della "Convenzione di Istanbul" del 11 maggio 2011 (convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica), ratificata dall'Italia e convertita in legge il 19/06/2013. L'Associazione pone, a fondamento delle proprie linee di intervento, la condanna di ogni forma di violenza sulle donne e della violenza intra familiare, riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere "de iure e de facto" è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne. L'Associazione mette a disposizione servizi specialistici a protezione e sostegno dei minori vittime di maltrattamento, incuria ed abuso tenendo conto anche della correlazione tra violenza intra familiare e violenza assistita;

- di sostenere le donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale, mettendo in atto azioni che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- di adottare la “metodologia d’accoglienza” fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere, sulla base della quale ogni donna accolta ha l’opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment;
- di operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti gli ambiti d’impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e di tener conto delle direttive, raccomandazioni degli organismi nazionali e internazionali e dei protocolli di intervento con vittime di traumi interpersonali;
- di operare solo con operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce e per le quali sia garantita la formazione continua;
- di svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali e di contribuire alla diffusione della cultura di genere.

Le attività svolte dalle/dai socie/i a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

L’Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, preferibilmente ricorrendo alle proprie operatrici e professioniste associate.

Le/i socie/i sono tenute/i ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con le/gli altre/i socie/i che con i terzi nonché all’accettazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.

L’Associazione potrà partecipare come socia ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni e organizzazioni aventi a oggetto scopi sociali umanitari.

Per quanto riguarda l’attività all’interno dei centri antiviolenza dell’Associazione si fa riferimento a quanto stabilito nella Conferenza Unificata della Presidenza dei Ministri 27/11/2014 (art .3).

L’Associazione intende:

- 1) Costituire e gestire i centri antiviolenza, i punti di ascolto territoriali e altre strutture deputate alla protezione e tutela delle donne e delle/dei loro figlie/i minori comprese le vittime di tratta e di discriminazioni omofobiche;
- 2) Sviluppare progetti nei settori dell’informazione, sensibilizzazione, sviluppo, scambio, formazione al fine di favorire l’eliminazione della violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti umani;
- 3) Sviluppare progetti di ricerca, studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne e sui minori;
- 4) Realizzare progetti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- 5) Creare iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione in merito al problema della violenza di genere, al bullismo, al cyber bullismo e all’educazione emotiva anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
- 6) Sviluppare progetti atti a favorire la conciliazione della vita familiare e professionale;

- 7) Contribuire all'interruzione della violenza contro donne e minori attraverso accoglienza, ascolto, accompagnamento ed eventuale messa in protezione delle donne e delle/i loro figlie/i minori che si rivolgono ai Centri con percorsi di uscita dalla violenza compresi i progetti di autonomia;
- 8) Garantire, in collegamento con i servizi territoriali, le risorse per il pronto intervento e la prima accoglienza;
- 9) Rilevare e valutare gli elementi di rischio e i bisogni di sostegno e cura in favore:
 - a) di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, atti persecutori o stalking,
 - b) di minori oggetto di maltrattamenti, abusi e vittime di violenza assistita;
 - c) di donne adulte già abusate in età minorile;
 - d) di soggetti vittime di discriminazione omofobica;
 - e) di soggetti vittime di tratta.
- 10) Assicurare alle vittime di violenza che ne facciano richiesta il necessario sostegno di consulenza legale nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;
- 11) sostenere l'impegno di contrasto alla violenza contro le donne anche con la costituzione dell'Associazione come parte civile in ogni Procedimento legale dove la donna e o il/la minore siano oggetto di violenza e per tutti quei reati che vedano l'Associazione direttamente coinvolta come parte offesa;
- 12) promuovere azioni di sostegno alle vittime di violenza e ai minori, operando mediante interventi personalizzati nel pieno rispetto della dignità delle singole persone;
- 13) rafforzare e valorizzare la relazione madre figlie/i nell'ottica della responsabile genitorialità;
- 14) fare opera di informazione, orientamento e affiancamento nella fruizione della rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
- 15) intervenire concretamente con misure di protezione immediata tramite la gestione di case rifugio e di accoglienza, luoghi protetti dove le vittime di violenza, sole o con i figli minori, vengono accolte e protette; case di seconda accoglienza e di autonomia e case madre bambini/e; case di accoglienza per bambine minorenni non accompagnate per far cessare l'esposizione alla violenza e permettere alle donne, ospitate insieme ai propri figli/e in luogo sicuro, di poter iniziare percorsi di elaborazione e superamento del trauma, di recupero dell'autostima ed empowerment, necessari all'uscita dalla violenza e alla ricostruzione di una vita in autonomia;
- 16) organizzare, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati, iniziative e moduli formativi congiunti, su tematiche di genere e sui temi della violenza rivolti agli operatori che a vario titolo operano in questo ambito (operatori socio-sanitari, degli enti locali, delle forze dell'ordine, dei centri antiviolenza), oltre a interventi di formazione rivolti al personale volontario e non;

- 17) promuovere nei confronti della cittadinanza azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e degli stereotipi di genere, fare emergere la responsabilità degli autori della violenza al fine di: contribuire all'emersione del fenomeno, sviluppare conoscenze e competenze in materia, rafforzare le normative e le politiche per un pieno riconoscimento e tutela delle vittime, favorire l'assunzione di responsabilità sociale rispetto al fenomeno della violenza, con particolare riferimento ai giovani nelle scuole, ai docenti e ai genitori per l'affermazione di una cultura di rispetto della persona nella sua integrità e inviolabilità;
- 18) promuovere lo scambio di informazioni, dati statistici e buone pratiche, la valorizzazione di un approccio multidisciplinare e inter-istituzionale in particolare ai fini della prevenzione, le attivazioni di "reti" formali e informali di coordinamento e procedure di collaborazione con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio per il contrasto alla violenza;
- 19) lavorare in rete con le Istituzioni coinvolte (Dipartimento Pari Opportunità, Regioni, Province, Comuni, servizi socio-sanitari, task force, forze dell'ordine, servizi sanitari, servizi per il lavoro, per la casa, servizi per le migrate, ecc...), con altre associazioni di volontariato (Wave, D.i.Re., Centri Antiviolenza del Coordinamento Tosca e altri) e con le professioniste che collaborano con i Centri;
- 20) promuovere e attivare programmi di formazione e di aggiornamento specifici e permanenti alle socie;
- 21) elaborare protocolli d'intesa con gli Enti, Istituzioni e altre Associazioni coinvolte;
- 22) operare per la raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza (art. 6 della Legge Regionale n. 59 del 16/11/2007 e alla Conferenza Unificata della Presidenza dei Ministri 27/11/2014);
- 23) aderire alle associazioni e alle reti internazionale, nazionali e regionali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non attua discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati/e; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi volontari dei/delle soci/e;

- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli, istituzioni nazionali e/o estere;
- contributi derivanti da convenzioni, partecipazioni a bandi o progetti regionali, nazionali e internazionali;
- proventi derivanti da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore.

Nello svolgimento delle suddette attività sono assicurati i principi di non discriminazione, anonimato, riservatezza e professionalità.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

art 3.1) Il **numero** degli/le associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche maggiorenni* e gli *enti* del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato/a dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, oltre alla carta della volontaria e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati/e. Il Direttivo approverà la domanda entro il primo direttivo utile oppure, in caso di rigetto, dovrà, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati e alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Direttivo l'aspirante socia/o può proporre ricorso all' Assemblea dei Socie/i.

Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3.3.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le/i socie/i sono elencate nell'apposito Libro socie/i dove vengono riportate le generalità e la data di ammissione o cessazione.

Le/i socie/i si distinguono in:

socie/i ordinarie/i: partecipano attivamente alla vita della associazione e al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali, professionali e lavorative; eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
sono obbligate/i al versamento della quota sociale.

Socie/i sostenitrici/sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante il pagamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle assemblee.

Socie/i onorarie/i: il Consiglio Direttivo può nominare a sua discrezione persone che siano rese particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà.
art 3.2) Diritti e doveri delle socie /i.

Ciascun aderente ha diritto e dovere di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione per tutte/i le/gli associate/i comporta:

- diritto di voto;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rappresentate/i in Assemblea da altro associate/o mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 associati;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e la Carta della Volontaria;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente, anticipate, sostenute e comunque documentate per lo svolgimento delle attività ordinarie e per quelle straordinarie autorizzate dal/la Presidente o da Consiglio Direttivo. I rimborsi in autocertificazione saranno liquidati secondo regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo e comunque per importi non superiori a quelli previsti dalla legislazione vigente in materia.

In base al su scritto regolamento il Direttivo stabilirà i limiti minimi dei rimborsi, le modalità, le attività per cui sarà ammesso il rimborso.

L'organo Direttivo delibera sulla tipologia di spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso. L'Associazione potrà assumere lavoratori/trici e dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, preferibilmente ricorrendo ai propri/e associati/e ove necessario al perseguimento degli scopi sociali. Il numero dei dipendenti è determinato dalle vigenti leggi in materia.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.3.4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

art.3.3) Perdita della qualifica di associata/o.

La qualifica di socia/o si perde per:

- Decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per più di due annualità. Il Consiglio Direttivo provvederà a tenere aggiornato il libro delle/dei socie/ i;
- dimissioni comunicando a mezzo di posta elettronica o lettera raccomandata indirizzata al consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata.

L'esclusione può avvenire per i seguenti motivi:

- per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delibere degli organi sociali e quando il comportamento della/del socia/o non aderisce più allo spirito dell'Associazione;
- per danno morale o materiale arrecato all'Associazione e comunque per ogni altro caso in cui la/il socia/o svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e con gli obiettivi dell'Associazione;
- per violazione della riservatezza dei dati e delle situazioni trattate;
- per atteggiamenti e azioni che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali all'Associazione;
- per la partecipazione, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, a nome dell'Associazione a dibattiti, trasmissioni televisive ed in genere a collaborazioni con istituzioni, mass media ecc.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato/a con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

L'interessato/a potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il Consiglio Direttivo deciderà in merito nella prima seduta utile e la decisione verrà ratificata dall'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

Le/gli associate/i che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 4

Organi sociali.

Gli organo sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea delle socie e dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente.

Art.4.1) **Assemblea.**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ovvero la riunione in forma collegiale delle associate/i.

Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 maggio dell'anno in corso per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne faccia opportuna richiesta.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento delle attività associative. Essa esamina e delibera su ogni questione che viene sottoposta dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea può essere *ordinaria* o *straordinaria*.

L'Assemblea ordinaria determina gli indirizzi della politica generale ed economica dell'Associazione e le direttive per le azioni da svolgere in relazione agli scopi associativi.

Essa è convocata con delibera della Presidente e/o Consiglio Direttivo e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) delle/degli associati/e.

Inoltre l'Assemblea delle socie/i può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto (affisso nella sede associativa) o telematico contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, almeno sei giorni prima.

Art. 4.2) Competenze Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi. Per quanto riguarda l'elezione e la sostituzione degli organi sociali si precisa che le candidature o le auto candidature dovranno pervenire alla segreteria dell'Associazione almeno sette giorni prima la data dell'assemblea. Le candidature e auto candidature saranno ufficializzate al momento dell'apertura dell'assemblea. La durata delle cariche sociali è di quattro anni; in caso di dimissione o indisponibilità di una/un socia/o eletta/o, entrerà a far parte di questo la/il socia/o non eletta/o;
- approvare il *bilancio consuntivo e le relazioni di esercizio e il bilancio preventivo*;
- deliberare sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi associativi e promuovere *azione di responsabilità* ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;
- deliberare l'esclusione delle/degli associate/i;
- deliberare sulle modifiche statutarie;
- approvare eventuali regolamenti dei valori assembleari;
- deliberare sulle operazioni straordinarie (scioglimento, fusione, trasformazione, scissione) dell'Associazione;

- deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle/gli associate/i. Nel caso di scioglimento, la Presidente e il Consiglio Direttivo dovranno decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente dedotte le passività a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operino in identico o analogo settore. l'Assemblea designerà uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra le socie.

È previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutte/i coloro che sono iscritte/i da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato/a ha *un voto*.

Ciascun associato/a può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato/a mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato/a può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati/e.

Ciascun associato/a ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dalla segretaria e sottoscritto dalla Presidente.

Le decisioni prese dall'Assemblea sia ordinaria che straordinaria impegnano tutte/i le/i socie/i sia dissenzienti sia assenti.

Art. 4.3) Convocazione Assemblea Socie/i

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati/e più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti/e.

Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione per le quali si richiede il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei votanti, sono validamente deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei/lle votanti.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Art 4.4) Consiglio Direttivo.

L'Organo Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Art 4.5) Composizione.

Il Consiglio Direttivo si compone di:

n. 1 Presidente,

n. 6/8 Consiglieri.

È consentita la composizione dell'organo con numero inferiore di membri a discrezione dell'Assemblea.

I componenti sono eletti dall'assemblea soltanto tra i soci/e con almeno un anno di anzianità, con competenze utili al perseguimento degli scopi sociali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un componente dell'Organo del Consiglio Direttivo venga meno per dimissioni può essere sostituito dal socio/a che abbia conseguito più voti in assemblea o attraverso nuove elezioni in assemblea.

Art. 4.6) Poteri.

Il Consiglio Direttivo è investito di più ampi poteri rispetto alle iniziative e criteri da adottare al fine del raggiungimento degli scopi sociali e in particolare degli obiettivi a breve e lungo termine stabiliti dalle delibere programmatiche assembleari:

- elegge tra i suoi componenti il/la Presidente definito/a anche Rappresentante Legale, la Vicepresidente e la Segretaria;
- stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli scopi perseguiti dallo statuto;
- ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale ed eventuale bilancio sociale;
- decide il budget annuale di spesa;
- attua le delibere dell'assemblea;
- delibera l'esclusione e l'ammissione degli/le associati/e;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli/le associati/e;
- approva la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti attività associative;
- cura tutta la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione;
- redige regolamenti per la gestione e disciplina dell'attività associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Le riunioni del Direttivo sono convocate, tramite posta elettronica o a mano, dal/dalla Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di due assenze ingiustificate il/la consigliera/e decade.

Nel caso vengano a mancare nel corso del mandato uno o più consiglieri/e, subentrano gli associati/e che nei risultati di votazione hanno riportato il maggior numero di voti. I/le consigliere subentrati permangono nel Consiglio Direttivo fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai/alle consigliere sostituiti.

Ai/alle componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun gettone di presenza. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei/delle suoi/e componenti. In questo caso il/la Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere/a più anziano/a, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art.4.7) **Presidente**

Il/La Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al/Alla presidentessa spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi delle socie che dei terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza il/la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo consultando anche verbalmente gli incaricati.

Il/La Presidente è *eletto/a* dal Consiglio Direttivo tra i nominativi votati dall'Assemblea delle/i socie/i.

Il/La Presidente *dura in carica* 4 esercizi sociali quanto il Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. È rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo/a Presidente.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/La *Vicepresidente* sostituisce il/la presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi/a sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5

PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI – DURATA

Art. 5.1) Il Patrimonio – mezzi finanziari.

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative (valore economico viene stabilito dal consiglio direttivo) e contributi volontari dei/delle soci/e;
- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli, istituzioni nazionali o estere;
- contributi derivanti da convenzioni, partecipazioni a bandi o progetti nazionali e internazionali;
- proventi derivanti da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore;
- dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore anche di natura commerciale.

Art. 5.2 L'amministrazione del patrimonio.

L'amministrazione del patrimonio è di competenza del Consiglio Direttivo o per esso del/la Presidente dell'Associazione.

Art. 5.3 Esercizio finanziario e bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, il/la Presidente dovrà provvedere alla stesura del bilancio stesso e presentarlo all'Assemblea delle Socie per l'approvazione. Entro il 31 maggio di ogni anno sociale il/la Presidente dovrà convocare l'assemblea dei/le soci/e almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione; in quell'occasione il/la Presidente, coadiuvato/a dai/le componenti dell'Consiglio Direttivo, dovrà esporre il bilancio consuntivo e relazione sulle attività e l'impiego delle risorse finanziarie e l'eventuale bilancio sociale e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici, collaboratori/trici, amministratori/trici e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finanziamenti dovranno essere sottoscritti dal/la Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, come previsto dal regolamento interno ed a norma del presente Statuto.

Art 6

LIBRI SOCIALI

Art 6.1) Libri sociali.

A tutela dei diritti degli/delle associate, devono essere tenuti i seguenti libri:

- libro soci/e - libro volontari/e;
- libro deliberazione delle Assemblee, con relativi verbali;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

I soci/e possono richiedere di prendere visione dei libri sociali in qualsiasi momento previa richiesta scritta da farsi pervenire al/alla Presidente con almeno otto giorni d'anticipo.

Art 7

ESTINZIONE -SCIOGLIMENTO

Art 7.1) Estinzione e scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati/e.

Art. 7.2) Rinvio a regolamenti e deliberazioni.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

27 ottobre 2020